

Sul cosiddetto Lodo Maccanico

*Di Massimo Villone
(pubbl. in "Rinascita")*

Infuria la battaglia sul c.d. lodo Maccanico. Si può o non si può trarre in giudizio il titolare di un'alta carica, a partire dal Presidente del consiglio? O il giudizio va sospeso, unitamente ai termini di prescrizione, per tutta la permanenza in carica?

Se ne discusse in occasione della nota legge Cirami. Allora, si guardava al lodo come mediazione in alternativa alla stessa Cirami, per limitare danni potenzialmente gravi. Oggi si dimostra che non sempre la mediazione è la risposta giusta. La Cirami è legge, e in aggiunta il centrodestra assume e sponsorizza il lodo. Non c'è limite al peggio, se gli interlocutori sono inaffidabili.

Al tempo stesso, che si parli ora del lodo dimostra che la Cirami era davvero una legge fotografia, che poi non ha funzionato come qualcuno sperava. Dunque, basta chiacchiere, basta oblique tecniche di spostamento ad altra sede giudiziaria, o di rinvio. Andiamo alla polpa: bisogna in modo diretto aprire un ombrello che ripari il presidente del consiglio nel giudizio penale. E poi mettiamoci dentro anche qualcun altro: un presidente della corte costituzionale, un capo dello Stato. Non si sa mai.

Intanto, come si può discuterne nel momento in cui Berlusconi scatena una guerra totale? Comunque, anche a voler fingere di essere in un paese e in una condizione normali, bisognerebbe definire meglio l'oggetto. Sospensione del giudizio e dei termini di prescrizione. Ma per tutti i reati, inclusi l'uxoricidio e la pedofilia? E poi, cosa significa sospendere? Magari è abbastanza chiaro se il dibattimento è in corso all'atto dell'assunzione della carica. Ma supponiamo che tutto accada o si scopra dopo l'investitura. Anzitutto, sarebbe giusto sospendere, visto che l'investitura stessa sarebbe stata fatta sul presupposto – errato – dell'adamantina correttezza del governante? E poi, si sospende a partire dall'iscrizione nel registro degli indagati? Si preclude ogni attività investigativa e di accertamento? Si sospende per chiunque sia implicato, anche se non titolare di alta carica? La sospensione è automatica? E che ne facciamo della flagranza? E anche a voler escludere questa ipotesi, se fuori di flagranza il presidente del consiglio, in orgasmo mediatico, rendesse una piena confessione in un talk show? O se la confessione fosse resa dal complice? O se girassero in TV le immagini del videoamatore di turno che raffigurano il presidente del consiglio nell'atto di uccidere la propria suocera?

Assumiamo, a fini dialettici, di poter scrivere una norma tecnicamente perfetta, superando anche dubbi consistenti di eguaglianza e ragionevolezza. Come si introduce nel

sistema? La Costituzione nulla dice. In particolare, l'art. 96 si occupa di tutt'altra questione: i reati ministeriali, e cioè connessi all'esercizio delle funzioni, mentre qui per ipotesi si parla di reati al di fuori dell'esercizio anzidetto. Il sistema ha tenuto fino a quando al governo si arrivava dalla posizione di parlamentare, perché il *cursum honorum* politico era di fatto così strutturato. Si applicavano allora ai parlamentari-ministri le garanzie previste, inclusa l'autorizzazione a procedere, fino alla riforma. Oggi, bene o male che sia, è diverso. E il silenzio della Costituzione ci pone di fronte a problemi del tutto nuovi.

Le tesi sono due. Introduzione con legge ordinaria, o con legge costituzionale. Questione decisiva, per chi ha fretta. Sulla prima strada, si può entrare con emendamento nell'iter di leggi già in corso, abbreviando i tempi. Qualcuno pensa al d.d.l. per l'attuazione dell'art. 68 Cost., che pure riguarda altra materia, approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato. La questione si pone solo ora perché si ritiene la prassi regolamentare del Senato più elastica rispetto alla Camera dei deputati nell'ammettere emendamenti eterogenei rispetto all'oggetto iniziale del disegno di legge. E questo è sintomo non marginale di un cambio di strategia in corsa.

Chi sostiene la via della legge ordinaria parte dalla considerazione che si tratta di norma meramente processuale, che di per sé non tocca lo status costituzionalmente definito del presidente del consiglio. Argomenti simmetricamente contrapposti svolgono gli altri. Ritengo prevalente la tesi della copertura con norma costituzionale.

Anzitutto, non sembra discutibile che si incida comunque sulle garanzie proprie dello status dell'alta carica. Aggiungo un argomento. L'art. 138 Cost. assegna una procedura aggravata alle "leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali". La legge di revisione intuitivamente è quella che modifica in un modo o nell'altro la Costituzione esistente. Dunque, la "altra legge costituzionale" – a meno che non si ritenga una mera ridondanza terminologica – deve essere cosa diversa. E allora esiste una "materia" che è oggettivamente costituzionale, che per la propria disciplina comunque richiede la procedura aggravata, pur non essendo allo stato parte della Costituzione, perché in tal caso la sua modifica ricadrebbe nel concetto di legge di revisione.

Tale mi sembra appunto il caso per la questione di cui si discute. Una questione non contemplata dalla Costituzione vigente, che – laddove si voglia disciplinarla - richiede la procedura aggravata dell'art. 138. E la prova è nel fatto che analogo oggetto ha trovato storicamente - e troverebbe - collocazione a livello costituzionale. Mi riferisco all'autorizzazione a procedere per i parlamentari, del cui necessario fondamento costituzionale nessuno ha mai dubitato quando esisteva, e nessuno dubiterebbe se si tentasse, inopportuno, di reintrodurla. E che mi pare presenti profili di sostanziale

affinità, essendo anch'essa diretta in ultima analisi all'introduzione di un regime processuale speciale. Dunque, opposizione ferma sul metodo, oltre che sul merito.

Rimarrebbe in ogni caso da stabilire l'ambito di applicazione. Anche chi ritenesse la garanzia giustificata per il presidente del consiglio, per la possibile incidenza della vicenda giudiziaria sul governo, non potrebbe negare la diversa situazione del ministro o sottosegretario, del presidente della corte costituzionale, o dei presidenti delle camere: tutti per definizione sostituibili senza traumi particolari. Incombe, poi, il semestre di presidenza italiana dell'UE. La stampa estera ha posto duramente il problema. E si avanzano ora proposte riferite appunto al semestre. Ma anche per questa limitata ipotesi ritengo che rimarrebbe necessaria la copertura costituzionale.

Infine, va negato con forza che si voglia così salvaguardare la volontà del popolo sovrano. L'argomento è troppo nobile per la bassa cucina. Come si è detto da più parti, qui si punta all'impunità, piuttosto che all'immunità.